



Condiviso da:



Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Firenze

DISCORSI D'ODIO E DISCRIMINATORI: COME IL LINGUAGGIO VIOLENTO COLPISCE LE CATEGORIE VULNERABILI

9 novembre 2018

(Ore 14:30 – 18:00)

**Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze**

PRESENTAZIONE

Non esiste una definizione europea di discorso d'odio giuridicamente vincolante. Una prima ed esauriente definizione si trova nella **Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 20 del 1997 del Consiglio d'Europa** in cui

"(...) il termine "discorso d'odio (hate speech)" deve essere inteso come l'insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo ed altre forme di odio basate sull'intolleranza e che comprendono l'intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione l'ostilità contro le minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine dai flussi migratori".

La Decisione quadro dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (28 novembre 2008) poi qualifica come reato:

l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica"

Una definizione più recente si trova nella **Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI)** del 21 marzo 2016: il discorso d'odio viene definito come:

"l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la "razza", il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale".

Secondo la Relazione finale Commissione parlamentare "Jo Cox" del 2017

"Il discorso d'odio deve essere tenuto distinto dai crimini d'odio, che sono definiti dall'OSCE come fatti penalmente rilevanti motivati da pregiudizi e intolleranza. È evidente che quando il discorso d'odio è perseguibile penalmente esso rientra tra i crimini d'odio. In ogni caso esiste un nesso tra i due fenomeni, così come tra discorso d'odio e discriminazione. Infatti, da una parte, il discorso d'odio è una forma estrema di intolleranza che se non contrastata può contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi di crimini d'odio; dall'altra, esso segnala, il più delle volte, il radicamento di vere e proprie forme di discriminazione nei confronti dei soggetti colpiti. Per questo ragionare sui discorsi d'odio porterà inevitabilmente a interrogarsi sia sull'interpretazione e la dimensione del diritto di libertà di espressione, sia sulla declinazione del principio di uguaglianza".

In Italia il complesso di norme di maggiore organicità in materia di discriminazione razziale è costituito dalla **Legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966** in cui l'articolo 3 punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il **decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cd. legge Mancino)**: l'art. 2 punisce con la reclusione fino a tre anni (oltre che con una multa) chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la stessa norma punisce come contravvenzione (arresto da tre mesi ad un anno) l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con gli stessi emblemi o simboli.

Il **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero**: l'articolo 43 definisce puntualmente la condotta discriminatoria per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, individuando cinque categorie di comportamenti perseguibili, mentre l'articolo 44 introduce l'azione civile contro le discriminazioni, mentre i **decreti legislativi 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione), e 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)** che vietano le trasmissioni che contengano incitamenti all'odio comunque motivato o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,

nonché le trasmissioni pubblicitarie e le televendite che comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità.

Da ultimo va citato il **decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21, che ha introdotto gli arti. 604 bis e 604 ter c.p.**

L'art. 604 bis punisce qualsiasi condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché l'istigazione a commettere (o la diretta commissione di) atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si sancisce inoltre il divieto di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. L'art. 604 ter prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo.

L'art. 604 ter prevede una circostanza aggravante generica, **applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa** indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

Nonostante però il complesso di norme esistente, due i temi che ne rendono difficile l'applicazione. Se da un lato infatti, è complesso per gli operatori del diritto riconoscere i pregiudizi (*bias*) che sono alla base del discorso d'odio, dall'altro sempre più spesso questa viene contrastata – soprattutto da parte di coloro che lo utilizzano come carburante per la violazione dei diritti umani delle categorie più vulnerabili – dall'invocazione alla libertà di espressione costituzionalmente tutelata.

Per sciogliere questo rapporto e ricostruire un equilibrio fruttuoso tra libertà di espressione e discorsi di odio, il Consiglio nazionale Forense e Amnesty International Italia propongono il seguente seminario formativo:

PROGRAMMA

Modera

Avv. Eugenio Alfano

Amnesty International - Italia

Ore 14:00 – 14:30	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 14:30	APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI Cons. Avv. Francesco Caia – Consiglio Nazionale Forense Cons. Avv. Gaetano Viciconte – Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (intervento su Attuale quadro normativo) Avv. Francesco Miraglia – Commissione Diritti Umani del CNF
	IL PREGIUDIZIO E LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE VULNERABILI. SAPERLI RICONOSCERE E CONTRASTARE
Relatore:	Prof. Federico Faloppa – Università di Reading
	IL BAROMETRO DELL'ODIO. INTRODUZIONE AI DISCORSI D'ODIO E DISCRIMINATORI
Relatore:	Prof. Antonio Marchesi – Presidente Amnesty International - Italia
	I DISCORSI DISCRIMINATORI E D'ODIO NEI CONFRONTI DI MIGRANTI E RIFUGIATI. CASI DI STUDIO.
Relatore:	Avv. Lorenzo Trucco – Presidente Nazionale di ASGI
	I DISCORSI DISCRIMINATORI E D'ODIO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE LGBTI. CASI DI STUDIO.
Relatore:	Avv. Miryam Camilleri – Presidente Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lendford
	I DISCORSI DISCRIMINATORI E D'ODIO E TUTELA PENALE NELL'ATTUALE SISTEMA GIURIDICO ITALIANO.
Relatore:	Avv. Luca Bisori – Presidente della Camera Penale di Firenze
ore 17:30 – 18:00	DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali

Sede del Corso:

Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it

Termine cancellazioni per Avvocati:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione **(attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)** per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, *consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.*

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.

Crediti formativi:

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all'evento è stata proposta l'attribuzione di **n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.**

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti **solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.**

Modalità di accreditamento:

Ricordiamo inoltre che **non sarà più possibile l'accREDITAMENTO per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless** (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifiorenze.eu
www.fondazioneforensesfirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Amnesty International - Italia
Via Magenta, 5 - 00185 RM
Tel. 06 4490210 – Fax 06 4490222
e-mail: infoamnesty@amnesty.it
www.amnesty.it